



COLDIRETTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione 14^a - Politiche dell'Unione europea

Audizione del 3 giugno 2020

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 –
DDL n. 1721



La presente audizione costituisce l'occasione per formulare alcune osservazioni in relazione al recepimento di specifiche direttive nell'ambito della legge di delegazione europea per il 2019.

In particolare, l'articolo 3, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1808, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)*, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato dovrebbe essere integrato – nella parte relativa alla tutela dei minori dai contenuti pubblicitari che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale (lett. f) – attraverso il richiamo alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 9 della direttiva (CE) 2010/13 come modificato dalla direttiva (UE) 2018/1808. Il comma citato, infatti, invita gli Stati membri ad incoraggiare l'adozione di codici di condotta diretti a ridurre l'esposizione dei bambini alle comunicazioni commerciali audiovisive che accompagnano i programmi per bambini e che hanno ad oggetto bevande e prodotti alimentari che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

Con riguardo all'articolo 4, *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*, si ritiene opportuno integrare la disposizione del comma 1, lett. c) con la previsione di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 2017, n. 157 *Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni assicurando priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici alle aree dei piccoli comuni al fine di favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga e realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce*.

All'articolo 5 *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili* occorre precisare, al comma 1, lett. c), che nelle aree



agricole possono essere ammessi soltanto gli impianti che si qualificano come connessi all'attività agricola principale, tenuto conto che l'attuale formulazione dell'articolo 12, comma 7 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 consente l'ubicazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e considerato, inoltre, che un orientamento espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato 26 settembre 2013, n. 4755 consente l'installazione degli impianti in aree agricole anche senza dover provare lo *status* di imprenditore agricolo.

Potrebbe essere utile, inoltre, un rinvio all'articolo 21 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 recante *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*, che consente di subordinare l'autorizzazione di progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità (Dop, Igp), vocate all'agricoltura biologica o aventi specifico interesse agrituristico, alla verifica che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non interferisca con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo nell'ambito della valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della tutela della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, come espressamente previsto dal D.M. 10 settembre 2010 *Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*.

In relazione al citato articolo 5 del disegno di legge in commento, la lettera l) prevede, nell'esercizio della delega, di «*aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili ...con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia*»: sembra necessario un esplicito riferimento ai settori del biogas e del biometano che assicurano, in linea con i principi dell'economia circolare, l'utilizzo dei prodotti e dei residui dell'agricoltura e della zootecnia.

L'energia prodotta da fonti rinnovabili garantisce un notevole contributo allo sviluppo sostenibile: il biogas può essere trasformato in biometano ed il residuo di processo può essere impiegato come digestato e, in particolare, come digestato equiparato ai sensi delle più recenti disposizioni dettate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160



che valorizzano l'impiego del digestato equiparato quale residuo di processo in agricoltura ai sensi del D.M. 25 febbraio 2016.

Il riferimento al biogas consente, ancora, di chiarire che in aree agricole appare necessario promuovere una corretta gerarchia delle matrici organiche da utilizzare in agricoltura al fine di preservare, migliorare e ripristinare la fertilità dei suoli e la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari. Occorre favorire, in primo luogo, la valorizzazione della sostanza organica proveniente dai processi aziendali (ad esempio il digestato proveniente da impianti di biogas alimentati con effluenti zootecnici) procedendo nel contemplare anche fonti di sostanza organica di provenienza extra aziendale, secondo diversi gradi di valutazione legati all'analisi dei rischi ambientali e alle responsabilità in capo all'impresa agricola rispetto alla qualità e alla sicurezza alimentare. Ad esempio, sarebbe necessario garantire la priorità nell'uso del letame, dei concimi organici e del compost prodotto in azienda rispetto agli effluenti zootecnici utilizzati tal quali, proseguendo poi gerarchicamente, alla valorizzazione dell'impiego di matrici di provenienza extra aziendale (dal compost di qualità certificato fino all'utilizzazione agronomica dei fanghi trattati), mentre occorre escludere i gessi di defecazione in quanto non rispondenti ai requisiti citati in materia di gerarchia delle matrici organiche impiegate in agricoltura.

L'articolo 7 del disegno di legge, rubricato *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare* dovrebbe essere integrato, sul piano delle competenze, da espresse previsioni normative dirette a riconoscere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) la possibilità di avvalersi del supporto operativo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come previsto dall'articolo 78 comma 2 quater del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 conv. con legge 24 aprile 2020, n. 27, oltre che dal Nucleo antifrodi Carabinieri (NAC) del Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari.

Inoltre, l'Autorità dovrebbe poter collaborare con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per la migliore valutazione delle realtà di mercato agricolo e delle filiere di



produzione, tenuto conto della competenza di ISMEA nella elaborazione mensile dei prezzi al di sotto dei quali la cessione dei prodotti si qualifica come ingiustificatamente gravosa. Si intende, in questo modo, assicurare che il prezzo minimo inferiore ai costi medi di produzione, come determinato da ISMEA, possa diventare autonomo criterio rilevante per integrare un'ipotesi di pratica commerciale sleale, in conformità con quanto previsto dall'articolo 10 quater del d.l. 29 marzo 2019, n. 27 conv. con legge 21 maggio 2019, n. 44, tenuto conto che nelle ultime indagini conoscitive dell'AGCM il prezzo rappresenta soltanto uno dei parametri da prendere in considerazione ai fini della valutazione di un significativo squilibrio contrattuale. Il chiarimento appare necessario anche alla luce della situazione emergenziale attuale causata dal COVID-19, che vede il diffondersi di pratiche commerciali scorrette a danno degli allevatori, destinatari di comunicazioni unilaterali di riduzione del prezzo del latte e di mancato ritiro delle quantità concordate da parte dei settori dell'industria, della trasformazione e della distribuzione, che si traducono in gravi distorsioni di filiera e conseguente lievitazione dei prezzi del latte fresco a carico dei consumatori e a danno degli allevatori.